

## **CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL'INDENNITA' DI MOBILITA'**

### **COSA E'**

Il lavoratore titolare dell'indennità di mobilità può richiedere all'INPS la corresponsione anticipata nel caso in cui decida di **intraprendere una attività autonoma o di associarsi in cooperativa**.

### **LA DOMANDA**

Per richiedere l'indennità di mobilità in forma anticipata, il lavoratore deve presentare apposita domanda (mod. DS21ant) esclusivamente per il tramite del competente CPI.

Il Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ritiene che sono validamente presentate le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di associazione in cooperativa o 60 giorni dal licenziamento.

Pertanto, i Centri per l'impiego dovranno accertare e attestare l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità e l'idoneità della documentazione prodotta, esprimendo specifico parere sulla regolarità della documentazione.

### **COSA SPETTA**

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità, decurtata delle mensilità già percepite dal lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore si rioccupi come dipendente nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma.

Il decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142, a tale proposito, ha stabilito che i suddetti lavoratori devono dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla Struttura dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima entro dieci giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

La Struttura provvederà a recuperare la somma, a suo tempo liquidata, in un'unica soluzione.

Ove, peraltro, non ci sia stata la suddetta comunicazione, ovvero la stessa sia intervenuta successivamente al citato periodo di dieci giorni, la Struttura INPS procederà all'integrale recupero in un'unica soluzione della somma liquidata, maggiorandola degli interessi legali a partire dal giorno della rioccupazione.

Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato **non spettano le prestazioni accessorie**: l'assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.